

Saggi e pareri

- MIRKO FACCIOLI, *La natura della responsabilità del medico dipendente nel dialogo fra legge, dottrina e giurisprudenza*..... pag. 193

Sinossi. Lo scritto approfondisce il tema della natura della responsabilità del medico dipendente alla luce degli interventi normativi succedutisi nel campo della responsabilità sanitaria negli ultimi anni e degli orientamenti interpretativi sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia.

Abstract. *The paper examines in detail the nature of the hospital doctor's liability in the light of the law reforms that have taken place, in recent years, in the field of health care liability and scholars' interpretations and case law on the subject.*

- STEFANO CORSO, *La responsabilità del personale medico e sanitario e della struttura per il danno cagionato dal paziente infermo di mente. Orientamenti giurisprudenziali e nuovi spunti*.....» 201

Sinossi. Nel presente contributo si analizza la responsabilità civile che deriva dal danno cagionato dal paziente infermo di mente, alla luce degli indirizzi della giurisprudenza, specialmente in ambito sanitario. Si riflette poi sull'opportunità di una revisione della disciplina dettata al riguardo, considerati anche lo spirito delle norme sul diritto delle persone, la portata del principio personalista e le nuove linee tracciate dagli interventi del legislatore.

Abstract. *The present paper analyses the civil liability arising from the damage caused by the mentally ill patient, in the light of the case law, especially in the health field. Then it reflects on the advisability of a review of the discipline dictated in this regard, considering also the spirit of the rules on the law of persons, the scope of the personalist principle and the new lines drawn by the interventions of the legislator.*

- MARIA GRAZIA PELUSO, *Data Driven Innovation in medicina, vantaggi e prospettive critiche*.....» 225

Sinossi. La diffusione delle tecnologie *data driven* trova nel settore sanitario un elettivo banco di prova. L'utilizzo di algoritmi di Intelligenza Artificiale in grado di processare enormi quantità di dati, motore della rivoluzione digitale in atto, promette, per esempio, di sviluppare una medicina personalizzata, di effettuare diagnosi precoci sulla base di sintomi difficilmente percepibili da un medico umano, di effettuare interventi di precisione grazie alla possibilità per i chirurghi di guidare un robot anche a distanza. Accanto a questi indubitabili vantaggi emergono tuttavia alcune criticità. Il presente contributo è diretto a una riflessione in merito ai possibili rischi che accompagnano l'utilizzo di queste nuove tecnologie.

Abstract. *Data driven technology can find the most meaningful test bench in healthcare sector. Artificial intelligence, capable of processing huge amounts of data, represents the engine of the digital revolution. Thanks to this technology is possible, for instance, to develop personalized medicine, to make early diagnoses based on symptoms that are difficult to perceive by a human doctor, or used surgical robots, even from distance. This article is aimed at reflecting on the possible risks associated with the use of these new technologies.*

- CHIARA PARIS, *Biobanche di ricerca e consenso informato "dinamico"*.....» 249

Sinossi. Le biobanche di ricerca, quali infrastrutture adibite alla raccolta di campioni biologici e di dati ad essi associati, contribuiscono in maniera significativa ai progressi nel campo della ricerca biomedica contemporanea e rappresentano un potente strumento di realizzazione di diritti fondamentali della persona umana, quali il diritto alla vita e all'assistenza sanitaria. In questo contesto, il paradigma tradizionale del consenso informato deve essere rivisto al fine di realizzare un giusto bilanciamento tra l'interesse collettivo allo sviluppo di nuove cure e l'interesse del singolo alla riservatezza e al controllo delle informazioni trattate.

Abstract. *Research biobanks, as infrastructures assigned for the collection of biological samples and data associated to them, represent a significant contribution to the progress of contemporary biomedical research and a powerful tool for the realization of fundamental human rights, such as the right to life and health care. In this context, the traditional paradigm of informed consent needs to be revised in order to achieve a fair balance between the general interest in the development of new treatments and the individual's one in confidentiality and control over the information processed.*

- GAETANO STEA, *La non punibilità emergenziale dell'errore medico*.....» 265

Sinossi. Il contributo offre una veloce esegesi della non punibilità della colpa medica nei casi di morte o lesioni causate dall'inoculazione del vaccino anti Covid-19 e dalla «situazione di emergenza sanitaria» ancora in corso. Si tratta di un

intervento legislativo diretto a sterilizzare la pericolosa tendenza applicativa a valorizzare la logica del *senno del poi* nella valutazione delle condotte degli operatori sanitari, richiamandola nell'alveo rigoroso della legalità di cui agli artt.v25, comma 2°, e 101, comma 2°, Cost.

Abstract. *The paper offers a quick exegesis of the non-punishability of medical fault in cases of death or injury caused by the inoculation of the vaccine against Covid-19 and the «health emergency situation» still in progress. This is a legislative action aimed at sterilizing the dangerous tendency of application to enhance the logic of hindsight in the assessment of the conduct of health professionals, recalling it in the principle of legality referred to in Arts. 25, paragraph 2, and 101, paragraph 2, of Italian Constitution.*

GIOVANNI GEREMIA, <i>Dopo l'esonero per i vaccinatori e la limitazione della responsabilità per il personale sanitario nel periodo dell'emergenza, arriverà una nuova disciplina della responsabilità colposa in ambito sanitario?.....»</i>	277
--	-----

Simossi. I gravi rischi penali assunti dagli operatori sanitari durante la fase della pandemia. Le loro legittime richieste di tutela. Lo "scudo penale" dei vaccinatori. La esclusione della responsabilità per i sanitari, durante la pandemia, nei casi di colpa lieve in nesso di causa con la situazione di emergenza. E ora una riforma più ampia sulla responsabilità penale dei sanitari?

Abstract. *The serious criminal liabilities faced by healthcare professionals during the Covid pandemic. Their legitimate requests for legal protection. The "criminal shield" for vaccinators. The exclusion of liability for healthcare professionals, during the pandemic, in ordinary negligence cases with a causal link to the emergency situation. Is now a wider reform on the criminal liability of healthcare professionals to be expected?*

Giurisprudenza

CASS. CIV., III sez., 23 febbraio 2021, n. 4786, con nota di commento di ITALO PARTENZA, <i>L'assicuratore deve pagare le spese di difesa dell'assicurato che l'ha chiamato in garanzia: l'ennesimo memorandum della Suprema Corte ai giudici di merito.....»</i>	289
---	-----

Simossi. La pronuncia stigmatizza l'errore di diritto talora ricorrente nella casistica giudiziale di merito in virtù del quale il giudice adito, allorché respinga le pretese attoree, ometta di pronunciarsi sulle spese di difesa chieste dall'assicurato al suo assicuratore chiamato in causa. Tale indebita prassi deriva dalla incomprendione che l'obbligo indennitario dell'assicuratore di R.C. si sostanzia anche nella difesa dell'assicurato e non soltanto nel pagamento dell'indennizzo.

Abstract. *The precedent stigmatizes the error in law of some judicial cases by virtue of which the court, when rejecting the plaintiff claims, fails to rule on the defense costs requested by the insured from his insurer joined in the proceeding. This undue practice comes from the misunderstanding that the indemnity obligation of the Third Party Insurer it also includes the defense of the insured and not the indemnity payment only. The paper analyses a judgment of the Italian Supreme Court regarding the case of a naturopath accused to have voluntary caused the death of a cancer patient for having her prescribed a cure of only diets and muds. The judgment offers the opportunity to dust off the notions of dolus eventualis and negligence with prediction of the event and their uncertain discrimen. In addition, it is of great interest the comparison of this judgment with another rendered in a similar case in 2008, focusing, in particular, on the different conclusions reached by the judges.*

Dialogo medici-giuristi

LUCIANO ORSI, <i>Le radici profonde del NO-Vax, NO-Mask, NO-Green Pass e dei NI-.....»</i>	295
ELENA FALLETTI, <i>Scelte tragiche e dovere di cura verso gli altri: sull'obbligatorietà del Green Pass e del vaccino contro il Covid-19.....»</i>	301

Osservatorio normativo e internazionale

ANGELO VENCHIARUTTI, <i>Bell v Tavistock: la Court of Appeal conferma l'applicazione della "Gillick competence" nel caso di somministrazione dei farmaci bloccanti della pubertà.....»</i>	309
<i>Per una discussione "gentile" sulle politiche vaccinali per il contenimento della pandemia.....»</i>	311